

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

151.

SITZUNG

20 - 2 - 1973

Presidente : V. FIORESCHY

Vicepresidente: BERTORELLE

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

INHALTSANGABE

Interrogazioni e interpellanze

pag. 3

Anfragen und Interpellationen

Seite 3

Disegno di legge n. 183:

« Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1971 »

pag. 23

Gesetzentwurf Nr. 183:

« Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Finanzjahr 1971 »

Seite 23

Dimissioni del dott. Karl Vaja da Assessore regionale effettivo

pag. 32

Rücktritt des Herrn Dr. Karl Vaja als wirklicher Regionalassessor

Seite 32

Elezione di un Assessore regionale effettivo del gruppo linguistico tedesco

pag. 33

Wahl eines wirklichen Regionalassessors der deutschen Sprachgruppe

Seite 33

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (n. 30/D)

pag. 36

Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für das Finanzjahr 1973 (Nr. 30/D)

Seite 36

A CURA DELL' **UFFICIO**
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 16.1.1973.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale?

La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ja, ich weiß nicht, in diesem Protokoll werde ich als Hans Mayr geführt! Das kann ich nicht ganz hinnehmen.

PRÄSIDENT: Das ist bereits ausgeteilt! Bitte um Entschuldigung, wenn in der Eile wahrscheinlich bei der Protokollabfassung das passiert sein sollte.

MAYR (S.V.P.): Non so, in questo verbale sono menzionato come Hans Mayr, la qual cosa non posso naturalmente accettare.

PRESIDENTE: Abbiamo già provveduto alla correzione! La prego di scusarci, se probabilmente nella fretta di redigere il verbale siamo incorsi in questo errore.

Il verbale è approvato.

Comunico che sono assenti per impegni i cons. Virgili e Nicolussi, e per malattia la signorina Bassetti e il cons. Posch.

Passiamo ora al punto 7 dell'ordine del giorno: **Interrogazioni e interpellanze.**

Interrogazione n. 380 dei cons. Pruner e Sembenotti all'assessore per il servizio antincendi, sull'opportunità di riconoscere una gratifica ai vigili del fuoco volontari:

INTERROGAZIONE

I sottoscritti Consiglieri regionali Pruner dott. Enrico e Sembenotti dott. Guido chiedono di interrogare il signor Assessore competente in materia di servizi antincendi per sapere:

a) se la Giunta regionale ha esaminato l'opportunità di riconoscere ai componenti i Corpi volontari dei vigili del fuoco che

hanno prestato gratuitamente il proprio servizio a favore della collettività per lunghissimi periodi di tempo (20-30 anni) oltre che il giusto merito sotto il profilo puramente formale e morale anche un seppur quasi simbolico beneficio materiale sotto forma di gratifica, di premio di buona uscita o una indennità qualsiasi anche di poche migliaia di lire mensili;

- b) se non ritiene inoltre che un tale riconoscimento della collettività a favore dei vigili del fuoco volontari che hanno sacrificato molto del loro tempo e si sono esposti ai pericoli sempre incombenti per la propria incolumità personale, possa costituire incentivo e stimolo per le giovani leve a continuare con uguale lena ed entusiasmo il tradizionale, volontario e disinteressato compito svolto in passato ed al presente dai numerosi e benemeriti vigili del fuoco volontari;*
- c) se la Giunta ritiene possibile inserire un adeguato ed idoneo provvedimento nei termini sopracitati, già nel disegno di legge n. 154 « Nuovo ordinamento dei servizi antincendi » che sarà prossimamente portato all'esame del Consiglio regionale.*

In base al regolamento gli interroganti chiedono risposta scritta.

Doverosi ossequi.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Matuella:

Con riferimento all'interrogazione n. 380 dei Consiglieri Pruner dott. Enrico e Sembenotti dott. Guido, preciso che la Giunta regionale, come ho avuto occasione di dire nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, ritiene che i Vigili del Fuoco Volontari abbiano

sempre adempiuto ai compiti loro affidati in maniera veramente encomiabile, secondo quello spirito volontaristico che è la caratteristica precipua ed irrinunciabile dell'organizzazione dei Vigili del Fuoco Volontari della nostra Regione.

La Giunta regionale ha riconosciuto in più occasioni, con attestazioni assai apprezzate da parte degli interessati, singoli o collettivi, atti di altruismo e di dedizione che in non pochi casi hanno presentato e presentano durate di parecchie decine di anni.

Nei numerosi e frequenti contatti con i Vigili del Fuoco Volontari del resto mai il sottoscritto ha avuto richiesta del tipo di quella che forma oggetto dell'interrogazione precedentemente citata e, d'altro canto, i giovani continuano ad affluire nei Corpi volontari a dimostrazione che l'esempio degli anziani ed il senso civico dei giovani sono ancora presenti ed operano concretamente in maniera positiva.

Non mi pare pertanto che sia opportuno introdurre quale incentivo e stimolo per le giovani leve un beneficio materiale comunque denominato, preferendo invece operare nel senso di una sempre migliore organizzazione del servizio antincendi, sia attraverso una nuova legislazione di ordinamenti, sia aumentando i mezzi finanziari a disposizione per una migliore efficienza dei Corpi, il che la Giunta regionale ha fatto con il disegno di legge concernente il « nuovo ordinamento del servizio antincendi » che il Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 3 agosto 1972.

Distinti saluti.

Interpellanza n. 381 dei cons. Mayr, Steger e Dalsass all'assessore alla previdenza sociale, sulla possibilità per i coltivatori diret-

ti, affittuari, mezzadri e coloni di recuperare i contributi di assicurazione obbligatoria per gli anni 1957-1961:

Il 31 dicembre 1971 è trascorso il termine relativo alle norme transitorie di cui all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nonché all'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, norme concernenti la contribuzione minima, necessaria per acquistare il diritto alla pensione di vecchiaia per i coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni, nel periodo 1° gennaio 1958 - 31 dicembre 1971.

Per la contribuzione e l'età necessarie per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, riservata ai coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni, dal 1° gennaio 1972 valgono le norme generali relative all'assicurazione di invalidità e di vecchiaia.

In base alla norma contenuta nell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 è stato eseguito per ogni famiglia l'accredito dei contributi stabiliti e riscossi nel periodo 1957-1961, come previsto nell'articolo 3 e cioè nell'ordine, iniziando dal capo famiglia e con un numero di contributi giornalieri limitato ad ogni singolo componente il nucleo familiare. Risulta pertanto che in base alle norme generali dell'assicurazione di invalidità e di vecchiaia nella maggior parte dei casi i contributi accreditati annualmente per il menzionato periodo a favore dei coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni assicurati, non sono sufficienti per coprire pienamente la contribuzione annua. Gli effetti relativi divengono per le famiglie, titolari di piccole aziende agricole, ancor più gravi, in quanto, causa la limitata area di terreno coltivabile ed il numero dei capi di bestiame, non è stato possibile eseguire l'accredito totale o parziale dei contributi giornalieri calcolati, mancando appunto i requisiti

contributivi per l'assicurazione di invalidità e di vecchiaia.

Il numero dei giorni lavorativi attribuiti ad ogni azienda e calcolati, ai fini dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, in base agli ettari di terreno coltivati (art. 3 della legge 27 ottobre 1957 n. 1047, nonché le norme di cui alla legge 28 novembre 1938 n. 2138 e legge 24 settembre 1940 n. 949), fu inferiore alla effettiva esigenza dell'azienda e non rispecchiava pertanto la vera situazione, sia per quanto riguardava la lavorazione del terreno, sia le persone addette al bestiame. Questo fatto di differente trattamento nel stabilire i contributi assicurativi si è fatto maggiormente sentire nelle aziende site in zone montane, dove, causa la posizione geografica, non è possibile l'impiego dei macchinari agricoli, la qual cosa richiede un maggior lavoro manuale rispetto alle zone coltivabili della pianura. In considerazione di questo dato di fatto, la Corte costituzionale con sentenza del 25 giugno 1962, n. 65 ha dichiarato anticostituzionale il calcolo per ettari dei terreni coltivati finora eseguito a scopo assicurativo ed ha disposto che l'assicurazione dei lavoratori agricoli va attuata in base all'opera effettivamente prestata dagli assicurati.

Soltanto con l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1963 n. 9, a partire dal 1° gennaio 1962 è stato introdotto il contributo assicurativo pro capite con l'accredito di 156 contributi giornalieri per gli uomini e 104 contributi giornalieri per le donne ed i minori (dai 14 ai 18 anni). L'omissione totale o parziale dell'accredito dei contributi assicurativi per il periodo 1957-1961, arreca ai coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni assicurati un grave svantaggio, mancando appunto, in età pensionabile, il requisito della contribuzione minima per la pensione di vecchiaia, per cui

il completamento del menzionato requisito, necessario per la liquidazione della pensione, comporta una non indifferente perdita di tempo e talvolta addirittura di anni.

È dunque un dovere eliminare detta carenza legislativa, offrendo ai coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni la possibilità di recuperare o di integrare, mediante adeguate reazioni annuali, il numero dei contributi dell'assicurazione obbligatoria fino al raggiungimento di 156 contributi giornalieri per gli uomini e 104 per le donne e minori fra il 14° ed il 18° anno di età, contributi relativi al periodo 1957-1961. Proprio per le numerose piccole aziende agricole della Regione Trentino-Alto Adige e soprattutto per quelle site in zone montane, simile regolamentazione significherebbe un miglioramento sociale, nonché una migliore garanzia riguardo l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e le pensioni, la qual cosa giustifica l'aspirazione ad una misura legislativa, atta ad eliminare questa carenza nel settore dell'assicurazione sociale a favore della popolazione agricola.

Ciò premesso, ed in considerazione delle ripercussioni sociali e dell'importanza che assume una regolamentazione legislativa di questi problemi assicurativi per la popolazione, che svolge un'attività nel settore agricolo ed in particolare per coloro che risiedono in zone montane, i sottoscritti consiglieri regionali interpellano il signor assessore regionale competente per il settore della sanità e della previdenza sociale per sapere, se egli non ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative, affinché il Governo centrale provveda ad approvare un progetto di legge, nella fattispecie una misura legislativa, che permetta ai coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni di recuperare o di completare il numero dei contributi assicurativi, relativi al periodo 1957-

1961, mediante altrettanti ratei annui, fino al raggiungimento dei 156 contributi giornalieri per gli uomini e 104 per le donne ed i minori fra il 14° ed il 18° anno di età.

La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Herr Präsident! Ich würde ersuchen, daß wir gleich die Anfrage Nr. 382 zusammenlegen, weil sie einen ähnlichen Gegenstand desselben Assessors behandelt. Die Anfrage Nr. 382 ist die nächste.

(Signor Presidente! Desidero pregarLa di voler unirvi subito l'interrogazione n. 382, che riguarda un simile argomento di competenza dello stesso Assessore. L'interrogazione n. 382 è la prossima.)

PRESIDENTE: Il cons. Mayr ha chiesto di unire le due interpellanze, cioè anche la seguente, per dare modo all'assessore di rispondere a tutte e due in una sola volta.

Interpellanza n. 382 del cons. Mayr all'assessore per la previdenza sociale e sanità, sull'unificazione dei contributi a favore delle Casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti:

Si premette

— *che le numerose prese di posizione, nonché mediante l'inoltro di istanze il sottoscritto consigliere regionale ha ripetutamente indicato come i contributi regionali concessi, in virtù delle leggi regionali 3 settembre 1958 n. 24, 15 agosto 1959 n. 14, 28 dicembre 1963, a favore delle Casse di Malattia dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti nell'attuale misura di 375 lire per ogni coltivatore diret-*

to, di 456 lire per ogni artigiano e di 450 lire per ogni commerciante assicurato debbano considerarsi completamente insufficienti, per cui va messa in discussione la funzione delle menzionate leggi regionali;

— che l'assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità, rispondendo per iscritto in data 24 maggio 1972 all'interrogazione del 6 aprile 1972 n. 369, ha ammesso che attualmente i suddetti contributi regionali possono essere ritenuti insufficienti, osservando in merito alla proposta avanzata dal sottoscritto di aumentare i contributi in parola per ogni assicurato delle menzionate casse di malattia — unificando all'uopo le tre leggi d'intervento — a lire 1.000, che simile aumento comporterebbe una spesa di 125 milioni circa, che non sono reperibili nell'attuale bilancio regionale;

— che infine i contributi di 40 milioni, relativi all'anno 1959 (per Bolzano e Trento), concessi dall'entrata in vigore delle succennate leggi regionali a favore delle casse di malattia dei coltivatori diretti, sono stati aumentati nell'anno 1971 a 60 milioni di lire, mentre quelli concessi nell'anno 1959 a favore delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani e dei commercianti hanno subito un'aumento di 20 rispettivamente nell'anno 1963 di 10 milioni di lire, nell'anno 1970 di 26 rispettivamente di 18 milioni di lire — per la cassa malattia dei commercianti — nell'anno 1971 di 29 milioni di lire, ed in occasione della terza variazione di bilancio 1971 i contributi a favore della cassa malattia degli artigiani sono stati aumentati di 14 milioni, quelli dei commercianti di 11 milioni di lire mentre i contributi a favore della cassa di

malattia dei coltivatori diretti sono rimasti invariati;

— che in base ad analoghi precedenti è stato indicato ripetutamente di impiegare i mezzi finanziari, che si rendessero disponibili in un determinato capitolo nel relativo settore (sociale) e che attualmente sussistono dette possibilità, in quanto:

a) dal 1° luglio 1972, vale a dire con l'entrata in vigore della legge nazionale 30 dicembre 1971 n. 1204, concernente i sussidi di maternità nella misura di 50 mila lire a favore delle categorie degli artigiani, coltivatori diretti e commercianti per ogni caso di assistenza prestata al parto, si rendono disponibili 50 mila lire per ogni lieto evento dalla legge regionale 11 novembre 1971 n. 43, che prevede analoghi sussidi a favore dei coltivatori diretti;

b) con l'entrata in vigore del nuovo decreto legge sulle pensioni, che prevede l'assistenza di malattia a favore dei titolari delle pensioni sociali, di cui alla legge nazionale 30 aprile 1969 n. 153, si rendono pure disponibili i mezzi finanziari della Regione nella misura di 123 milioni di lire, impiegati a sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 1972 n. 16 per la estensione dell'assistenza malattia ai titolari della pensione sociale, prevista dall'articolo 26 della legge nazionale 30 aprile 1969 n. 53.

Si constata inoltre che:

— l'indennità giornaliera di malattia a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, lavoratori fissi e giornalieri, ritoccata con la legge regionale 28 novembre 1971 n. 46 da

700 a 1.400 lire, deve considerarsi ancor sempre insufficiente rispetto ad altre categorie, e che all'atto dell'approvazione della succennata legge è stato promesso un aumento a 2.200 lire;

- *i mezzi necessari per uguagliare i contributi a favore delle casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti si renderebbero disponibili in questo settore con l'entrata in vigore delle leggi nazionali e che quindi nulla ostacolerebbe l'aumento della quota a lire mille per ogni assicurato.*

Si interrogano pertanto, nell'ambito delle loro funzioni, i signori assessori regionali rispettivamente provinciali competenti per tale settore per sapere, se non intendono soddisfare la richiesta con altrettanti progetti di legge per operare:

- 1) l'unificazione dei contributi a favore delle casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti, aumentandoli a 1.000 lire annue pro assicurato;*
- 2) l'aumento dell'indennità giornaliera di malattia dei lavoratori agricoli da 1.400 a 2.200 lire, impiegando i mezzi finanziari che si rendono disponibili da succennati provvedimenti legislativi, superati dalle norme statali.*

La parola al consigliere Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ja, ich glaube, es ist eigentlich in diesen beiden Anfragen der Sachverhalt sehr eindeutig geklärt und ich möchte nur hinzufügen: Zur Anfrage Nr. 382 hat mir der zuständige Herr Assessor einen Zwischenbescheid schriftlich zugestellt und

ich erwarte nur, daß dann zu diesem Zwischenbescheid ein endgültiger Bescheid erlassen wird, wie viele dieser durch das Inkrafttreten von Staatsgesetzen frei werdenden Mittel effektiv frei werden, das heißt, ich bin mir bewußt, daß verschiedene Mittel zur Aufstockung von Regionalgesetzen noch notwendig sind (Witwenrentengesetz, Umfallsentschädigung usw.), aber trotzdem, glaube ich, ist es richtig oder wäre es richtig, wenn dann eine endgültige Aufstellung über diese Mehr- oder Wenigerbelastungen für den Regionalhaushalt erstellt würde. Dies zur Anfrage Nr. 382 und ich hoffe, daß der zuständige Herr Assessor diesem Antrag zur gegebenen Zeit entspricht.

Zweitens: Was die Anfrage Nr. 381 anbelangt, bin ich mir bewußt, daß die Region nicht die primäre Zuständigkeit hat, doch wäre es im Interesse hauptsächlich für die Südtiroler Verhältnisse, wenn durch Zusammenarbeit der Region Trentino-Südtirol mit anderen Regionen auf nationaler Ebene ein Gesetz verabschiedet und eingereicht würde, welches vorsieht, die Versicherungsjahre 1957 bis 1961 freiwillig nachzukaufen, auch ohne Belastung des Staates, sondern durch Eigenleistungen der entsprechenden Versicherten. In jenen Jahren waren die Versicherungsjahre nicht durch Versicherungsbeiträge voll gedeckt und mithin zählen zwar diese Jahre, nicht aber als Versicherungsjahre. Ich weiß nicht, ob die Regionalregierung diesbezüglich eine Initiative ergriffen hat, doch wäre eine solche jedenfalls im Interesse dieser Versicherten hauptsächlich in den Berggebieten, wo kleine landwirtschaftliche Betriebe sind, die bisher von dieser Begünstigung ausgeschlossen waren.

(Credo che in ambedue le interrogazioni i fatti siano stati esposti chiaramente e per-

tanto desidero aggiungere brevemente solo quanto segue: in merito all'interrogazione n. 382 il signor Assessore mi ha inviato una risposta provvisoria ed attendo quindi quella definitiva, per conoscere l'ammontare dei mezzi finanziari, che si renderanno effettivamente disponibili in seguito all'entrata in vigore di leggi nazionali, vale a dire che sono consapevoli come siano necessari ulteriori mezzi per finanziari leggi regionali (la legge sulle pensioni a favore delle vedove e quella riguardante le indennità di infortunio ecc.), ma ciò nonostante credo sia o sarebbe giusto elaborare un definitivo documento in merito ai minori o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Ciò è quanto desidero dire in merito all'interrogazione n. 382 e spero che il competente Assessore adempia a tempo debito a quanto contenuto in tale richiesta.

Per quanto riguarda l'interrogazione numero 381, sono consapevole che la Regione non dispone di una competenza primaria in materia, ma sarebbe tuttavia nell'interesse soprattutto delle condizioni sudtirolesi, se, grazie alla collaborazione della Regione Trentino-Alto Adige con altre Regioni, si riuscisse a presentare e far approvare una legge nazionale, per il riscatto volontario degli anni assicurativi dal 1957 al 1961, senza peraltro imporre ulteriori oneri allo Stato. I relativi contributi assicurativi non coprono pienamente predetti anni, per cui non vengono riconosciuti agli effetti dell'assicurazione. Non sono a conoscenza, se la Giunta regionale abbia preso a tal proposito qualche iniziativa, che sarebbe comunque nell'interesse degli assicurati soprattutto di quanti risiedono in zone montane, dove sussistono piccole aziende agricole, assicurati che finora sono stati esclusi da queste facilitazioni.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (assessore enti sanitari e ospedalieri, previdenza sociale - D.C.): Sì, io vorrei iniziare, naturalmente, dalla 381 e non dalla 382 come ha iniziato Lei, anche perché è vero che i problemi trattano analogo argomento, ma distinti problemi di questo grosso settore della previdenza.

Il problema sollevato dai consiglieri interpellanti merita particolare considerazione, in quanto si riferisce ad una situazione obiettiva tipicamente locale.

Con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 venne istituita l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia a favore dei coltivatori diretti; tale pensione, giusta la disposizione transitoria dell'articolo 22 della stessa legge, si conseguiva fra il 1958 e il 1971 al raggiungimento del requisito dell'età prescritta, purché fossero stati versati all'INPS in ciascun anno un numero di contributi giornalieri fissati nella tabella allegata alla medesima norma.

L'accreditamento dei contributi per ciascun coltivatore diretto o familiare coadiuvante avveniva sulla base del principio dell'ettaro — coltura, di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, che riferiva il numero dei contributi giornalieri al fabbisogno di giornate lavorative per la coltivazione del fondo, accertato sulla base di vari elementi, fra cui principalmente la dimensione del fondo. I contributi erano quindi accreditati e assegnati a ciascun componente del nucleo familiare coltivatore, partendo dal capofamiglia secondo un preciso ordine di preferenza disciplinato dall'art. 5 della legge n. 1047.

La legge 9 gennaio 1963, n. 9 dispose con decorrenza dal 1° gennaio 1962 il supera-

mento di tale sistema prevedendo il versamento di n. 156 contributi annui per gli uomini e n. 104 per le donne ed i giovani obbligatoriamente iscritti all'assicurazione, indipendentemente dalle dimensioni del fondo o dalla qualità delle colture.

Ora, mentre ogni difficoltà si può dire risolta a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 9 del 1963, per il periodo precedente poteva effettivamente accadere che alcuni coltivatori e soprattutto familiari coadiuvanti, per le ragioni indicate nell'interpellanza, si vedessero accreditare un numero di contributi annui inferiore a 104, costituenti il minimo per il diritto al conseguimento della pensione, con la conseguenza che al compimento dell'età per il pensionamento essi non avevano ancora maturato i requisiti amministrativi per la concessione, e quindi, pur nell'ambito di applicazione delle norme transitorie di cui agli articoli 22 della legge n. 1047 del 1957 e 24 della legge n. 9 del 1963 dovevano e devono attendere il compimento di tali condizioni, con disagio facilmente intuibile.

Al riguardo peraltro, assunte anche informazioni presso le sedi provinciali dell'INPS, si ritiene opportuno precisare:

1) il fenomeno ropracennato del ritardo nel conseguimento della pensione da parte dei coltivatori diretti iscritti alla gestione speciale fra il 1957 e il 1961 non dovrebbe riguardare un consistente numero di persone, sia perché molti possono vantare delle contribuzioni nella gestione generale, sia per la facoltà del recupero previsto dalla legge n. 153 del 1969 dei contributi relativi agli anni 1920-26, di cui gran parte dei lavoratori poterono avvalersi, sì che il raggiungimento del requisito contributivo poté comunque essere conseguito entro la data del 31 dicembre 1971, ossia en-

tro la scadenza di validità della norma transitoria di cui all'articolo 22 della legge n. 1047 del 1957.

2) Qualora, in conseguenza del particolare sistema di calcolo e di accreditamento dei contributi nella gestione speciale fra il 1957 e il 1961, al coltivatore capofamiglia o ad alcuno dei familiari coadiuvanti fosse stato riconosciuto un numero di contributi annui inferiore a quello richiesto dalla norma transitoria, esisteva, anche nella gestione speciale, la facoltà per gli interessati di integrare volontariamente la contribuzione fino al limite minimo richiesto per il diritto alla pensione.

È da ritenere che molti abbiano o quanto meno avrebbero potuto usufruire di tale beneficio.

3) Diverso è il caso invece per quegli eventuali altri soggetti i quali, pur facendo parte del nucleo coltivatore obbligatoriamente iscritto, non abbiano avuto l'accREDITAMENTO di alcun contributo; a questi ultimi infatti non era concessa la facoltà dell'integrazione contributiva volontaria.

Va da ultimo considerato che, in ogni caso, data la brevità del periodo (1957-1961) per il quale ebbero vigore le norme che risultarono sfavorevoli particolarmente per i coltivatori diretti della Regione Trentino-Alto Adige, il tempo necessario per il compimento dei requisiti amministrativi necessari al conseguimento del diritto alla pensione della gestione speciale, nell'ambito di applicazione della normativa transitoria delle leggi più volte citate, non potrà essere di durata considerevole.

Ciò non toglie che il problema sia presente ed attuale, per cui si conviene circa la opportunità, e il sottoscritto ne assume l'impegno, di avviare presso il Governo ed even-

tualmente tramite i parlamentari trentini e altoatesini e dopo averne vagliato la consistenza sul piano nazionale tramite la Direzione centrale dell'INPS, valide iniziative onde consentire a tutti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni il ricupero o il completamento dei contributi minimi necessari per il conseguimento del diritto alla pensione della gestione speciale, relativamente al periodo 1957-1961.

Vorrei dirle al riguardo che proprio giovedì scorso vi è stata una riunione al Ministero del lavoro fra tutti gli assessori regionali alla previdenza e sanità, e io ho sollevato varie di queste questioni e ho avuto occasione di approfondirle presso i dirigenti. Adesso sono in grado di completare un pro-memoria completo da consegnare al Ministro del lavoro, anche perché ho saputo che è in previsione una integrazione della legge n. 153.

Per quanto riguarda la interpellanza numero 382, le vorrei dire che è anche un argomento complesso. Con questa interpellanza si richiama l'altra precedente, soltanto che talune economie derivano dagli stanziamenti di leggi regionali previdenziali in conseguenza di interventi statali negli stessi settori, e che vengono destinate:

- in primo luogo ad elevare i contributi previsti dalle leggi regionali 3 settembre 1958, n. 21, 15 agosto 1959, n. 14 e 28 dicembre 1963, n. 36, che prevedono l'integrazione dell'assistenza di malattia erogata dalle Casse mutue per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, rapportandoli all'importo di Lire 1.000 per ogni assicurato, ed unificando del caso le tre leggi d'intervento;
- in secondo luogo all'aumento dell'indennità di malattia a favore dei lavoratori agricoli dall'attuale misura di L. 1.400 stabi-

lita con la recente legge regionale 28 dicembre 1971, n. 46 a Lire 2.200 giornaliere.

Quest'ultima richiesta si può considerare superata a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede notevoli miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori agricoli, disponendo la pratica equiparazione di questi ultimi ai lavoratori dell'industria in ordine alle prestazioni di malattia e di maternità.

In particolare stabilisce (art. 1) che l'indennità di malattia è commisurata alle effettive retribuzioni giornaliere, determinate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (art. 3) e, in attesa che vengano emanati i relativi decreti ministeriali, ne fissa transitoriamente gli importi a Lire 3.250.

La misura dell'indennità economica spettante attualmente ai lavoratori agricoli è quindi di Lire 1.625 per i primi 20 giorni di malattia e di Lire 2.165 per i successivi.

Per quanto concerne l'altro argomento si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni:

a) È vero che a seguito dell'approvazione in sede statale di alcuni interventi previdenziali a favore di varie categorie di lavoratori si è potuto riscontrare una sensibile riduzione degli stanziamenti di talune leggi regionali emanate precedentemente nei medesimi settori per colmare provvisoriamente le lacune previdenziali che essi denunciavano.

Oltre a quelle già citate nell'interpellanza alla quale si risponde, merita richiamare appunto la legge 8 agosto 1972, n. 457, che ha disposto una revisione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori agricoli, superando in parte le

leggi regionali 7 dicembre 1962, n. 23 e 28 novembre 1971, n. 46, integrative dell'assistenza di malattia e delle prestazioni per la tutela delle lavoratrici madri del settore dell'agricoltura.

b) Le economie che risultano dall'entrata in vigore delle leggi nazionali richiamate nell'interpellanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - legge 11 agosto 1972, n. 485) nonché dalla sopracitata n. 457 non corrispondono al totale degli stanziamenti disposti nelle corrispondenti leggi regionali. Ciò in quanto gli interventi statali non superano in modo completo le norme regionali, le quali continuano ad essere applicate in forma integrativa per quanto non previsto in quelle nazionali.

c) Per il prossimo esercizio 1973 notevoli fondi dovranno essere destinati a coprire i maggiori oneri connessi con l'applicazione delle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29 e 11 novembre 1971, n. 42.

Con la prima di esse viene estesa a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni esclusi dalle previsioni dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione indiretta o di reversibilità nella misura minima prevista. A seguito peraltro della applicazione della perequazione automatica, prevista dall'articolo 19 della medesima legge, la misura della pensione regionale ha subito ormai tre maggiorazioni, per cui l'importo che verrà corrisposto per il 1973 è pari a Lire 20.850. Se si aggiungono gli oneri amministrativi connessi con i servizi che l'INPS svolge per conto della Regione, dovrà essere provveduto ad un maggiore stanziamento in bilancio pro 1973 non minore di Lire 60 milioni.

La legge regionale 11 novembre 1971, n. 42 ha esteso ai coldiretti l'indennità per infortunio agricolo nella misura spettante ai lavoratori dell'agricoltura dipendenti in base all'articolo 205 del T.U. degli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La misura sopracitata ha subito un sensibilissimo aumento a seguito del D.M. 18 novembre 1971, che l'ha elevata a Lire 1.850 per i primi 90 giorni di infortunio e a Lire 2.370 per i successivi; di conseguenza lo stanziamento di Lire 80 milioni disposto con la legge regionale n. 42 dovrà essere aumentato a circa 135 milioni per il 1973, con un maggior onere di Lire 55 milioni.

Oltre quanto sopra va poi tenuto conto che dovrà disporsi per il 1973 un congruo aumento di fondi relativi al finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai pensionati dei lavoratori autonomi, di cui alla legge regionale n. 3 del 1969, i cui costi, come è noto, all'interpellante, crescono continuamente.

In tutti questi problemi si inserisce anche quello della revisione degli interventi finanziari a favore delle Casse mutue autonome, volti a favorire una valida integrazione delle prestazioni a favore degli iscritti ad esse. È da riconoscere che i contributi attuali, nella misura indicata nell'interpellanza, sono alquanto irrisori in ordine al numero degli assicurati ed al sempre crescente costo delle prestazioni.

Ed al riguardo è anche da convenire che l'intervento della Regione assume un particolare valore in quanto talune di queste Casse si dibattono tuttora in problemi di pareggio della loro gestione.

Per tali motivi si cercherà senz'altro di rispondere, nei limiti in cui lo consentono le disponibilità derivanti dalle economie sopra indicate, alle esigenze delle Casse autonome, già fatte presenti e sollecitate dalle ammini-

strazioni delle stesse; al riguardo saranno senz'altro tenute presenti le indicazioni contenute nell'interpellanza in ordine alla misura dell'aumento dei contributi; potrà altresì essere considerata l'opportunità di riunire, con apposito provvedimento legislativo, le norme regionali n. 24/1958, n. 14/1959 e n. 36/1963 di integrazione dell'assistenza erogata dalle Casse mutue dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda poi l'indicazione precisa delle economie, le ho già detto a parte che questo potrà essere stabilito quando avremo gli oneri esatti che le Casse di malattia, le casse autonome, avranno effettivamente e per le parti anche non coperte dalla legge statale. Inoltre tenga presente, cons. Mayr, che in talune di queste leggi è stato parlato dell'INAM e non delle casse malati. Proprio giovedì scorso ho avuto occasione di parlarne in sede di Ministero del lavoro e speriamo che questa questione sia risolta, perché altrimenti le leggi sono fatte dallo Stato ma non hanno vigore in questa regione, perché non si parla delle Casse malati.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ich möchte den Herrn Assessor Dr. Fronza nur ersuchen, daß er mir die hier schriftlich vorliegenden Antworten vielleicht in Ablichtung überläßt, weil sie doch sehr interessant sind und eine Stellungnahme zu diesen Problemen, die hier aufgeworfen worden sind, sehr ausführlich darstellen.

(*Desidero soltanto pregare l'Assessore dott. Fronza di volermi fornire le presenti risposte scritte in fotocopia, poiché le medesi-*

me sono molto interessanti e rappresentano una dettagliata presa di posizione in merito a questi problemi, sollevati in questa sede.)

PRESIDENTE: Interrogazione n. 383 del cons. Manica all'assessore per la previdenza sociale, sulla opportunità di aumentare l'indennità di inabilità temporanea ai vigili del fuoco volontari:

*Il sottoscritto Consigliere,
premesso che i Corpi volontari dei VV.FF.
sono altamente benemeriti nei confronti della
comunità trentina;*

*tenuto conto che l'intervento, in caso di
bisogno, dei vigili stessi comporta rischi che,
talora, si traducono in infortuni con le inevi-
tabili conseguenze di invalidità temporanea;*

*considerato che la indennità corrisposta,
in caso di inabilità temporanea, è pari a Li-
re 3.000 giornaliere e, quindi, inadeguata*

i n t e r r o g a

*il signor Assessore regionale competente per
sapere se la Giunta non ritenga di dover sta-
bilire, con urgenza, un congruo aumento della
indennità in modo da adeguare la stessa alle
condizioni ed alle necessità attuali.*

L'interrogante chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Matuella:

Con riferimento all'interrogazione n. 383 di data 5 settembre 1972, concernente l'indennità che viene corrisposta dalla Cassa Regionale Antincendi a favore dei Vigili del Fuoco Volontari in caso di inabilità temporanea, intervenuta per causa di servizio, La informo che avevo già prospettato il problema

alla Giunta Regionale in sede di esame e discussione del Disegno di Legge Regionale concernente il nuovo ordinamento del servizio antincendi.

Nella predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio 1973 proporrò alla Giunta Regionale un congruo adeguamento dell'indennità stessa.

Distinti saluti.

Interrogazione n. 384 del cons. Pruner al Presidente della Giunta regionale, sui ritardi nella corresponsione del trattamento di quiescenza per i dipendenti regionali che fruiscono dei benefici della legge 336:

Il sottoscritto Consigliere regionale Pruner dott. Enrico chiede alla S.V. Ill.ma di voler interrogare il signor Presidente della Giunta regionale per sapere:

- a) *se è vero che il trattamento di quiescenza viene corrisposto ai dipendenti regionali che fruiscono dei benefici di cui alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 e legge 336 dello Stato (ex combattenti) con enormi ritardi (casi limiti anche di due anni);*
- b) *a quali cause contingenti è dovuto tale ritardo e se l'Amministrazione regionale è o meno estranea a tali cause;*
- c) *se è vero che l'Amministrazione regionale, nel concedere l'acconto previsto dalla legge nelle more della liquidazione della pensione definitiva, tiene conto solamente degli anni di servizio contributivo, trascurando nel conteggio gli abbuoni di servizio, i riscatti e l'indennità integrativa speciale, che spettano per legge;*
- d) *se l'Amministrazione regionale intende assumere l'iniziativa e l'impegno a ciò che*

ai pensionati venga liquidato immediatamente dopo il loro collocamento a riposo l'effettiva e completa pensione.

In base al Regolamento interno del Consiglio regionale l'interrogante chiede risposta scritta.

Distinti ossequi.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta:

In relazione alla interrogazione (prot. n. 2624 Cons. Reg. del 7 settembre 1972) presentata dalla S.V., Le fornisco i richiesti chiarimenti.

Il ritardo lamentato nella liquidazione del trattamento di quiescenza da parte della Cassa per le pensioni per i dipendenti enti locali presso la quale il personale regionale è iscritto, è dipeso dal fatto che l'ente previdenziale non ha potuto dare corso all'istruttoria delle relative pratiche sino a tanto che non è stata emanata la legge 9 ottobre 1971, n. 824 (pubblicata nella G.U. 15 ottobre 1971 n. 262), recante norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, nonché il decreto ministeriale emanato il 12 gennaio 1972 per la determinazione del valore capitale dei relativi benefici da addebitarsi all'Amministrazione da cui il pensionato ex combattente dipendeva all'atto del collocamento a riposo.

La Cassa per le pensioni per i dipendenti enti locali si è trovata quindi, non appena tali disposizioni di legge hanno avuto la loro efficacia, a dover affrontare un enorme quantitativo di pratiche, in quanto opera a livello nazionale.

Soprattutto per questo settore si lamen-

tano dei ritardi non certo per la legge regionale entrata in vigore il 27 aprile 1972.

Pertanto l'Amministrazione regionale è del tutto estranea nel lamentato disservizio e non ha mancato di operare, attraverso il proprio ufficio staccato di Roma, un costante interessamento perché le pratiche relative ai propri dipendenti trovassero positiva soluzione nel più breve tempo possibile.

L'Amministrazione regionale nel concedere l'acconto facoltativo di pensione previsto dall'art. 68 del R.D. 3 marzo 1938 n. 680, non ha conteggiato gli abbuoni previsti dall'art. 3 della legge 336 in quanto, sino all'emanazione del sopra richiamato decreto ministeriale 12 gennaio 1972, non erano chiari su quale base tali abbuoni dovessero essere conteggiati. Sono stati invece valutati i servizi ammessi a riscatto e per i quali l'interessato si è dichiarato disposto a versare in unica soluzione le rate ancora in corso di scomputo alla data di collocamento a riposo.

Con i collocamenti a riposo disposti con effetto dal 1° luglio 1972 viene altresì anticipata l'indennità integrativa speciale nella misura fissata per il personale pensionato.

Questa Amministrazione, consapevole della situazione di disagio nella quale vengono a trovarsi coloro i quali dopo il collocamento a riposo si trovano a dover affrontare impegni di varia natura, ha cercato di provvedere nel più breve tempo possibile — in attesa che da parte della Cassa per le pensioni per i dipendenti enti locali sia definito il trattamento di quiescenza — a liquidare agli aventi diritto la integrazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 18 lett. b) della legge regionale 23 gennaio 1964 n. 3.

Distinti saluti.

Interrogazione n. 385 del cons. Betta all'assessore alla sanità, sulla Casa di cura « Città di Levico »:

Il sottoscritto Consigliere regionale del P.R.I. rag. Claudio Betta,

premesso che il Comune di Levico Terme dispone da diversi anni di attrezzature ospedaliere idonee alle finalità istituzionali nel settore, con piena soddisfazione delle popolazioni sia del centro di Levico che dei Comuni limitrofi;

considerato che il Comune di Levico è un affermato centro di soggiorno turistico e curativo-termale, verso il quale l'iniziativa dell'Ente pubblico (Regione e Provincia) ha indirizzato notevoli mezzi finanziari al fine di garantire un accentuato indirizzo specialistico nel settore del termalismo locale;

considerato altresì l'elevato numero di abitanti gravanti sull'Ospedale di Levico, unico del Comprensorio (circa 23.000 abitanti del C4 - Alta Valsugana);

tenuta presente la volontà più volte unanimemente espressa dai Consigli comunali di Levico, Caldonazzo, Calceranica, Tenna, Bosenzino e Pergine, nonché delle vive istanze formulate dagli Enti turistici impegnati per una continua, progressiva, razionale valorizzazione turistico-termale del Comprensorio,

chiede di poter interrogare il signor Assessore alla Previdenza e Sanità per conoscere quali siano gli intendimenti della Giunta in ordine all'Ospedale di Levico, tenuto conto della programmazione ospedaliera.

In particolare si chiede se siano stati ultimati gli studi per la stesura definitiva del piano ospedaliero regionale e se sia stato previsto per l'Ospedale di Levico Terme, opportunamente ristrutturato e potenziato, il riconoscimento della qualifica di « Ospedale di

Zona » del Comprensorio C4, oppure se lo stesso Ospedale sia stato fatto rientrare nei modesti limiti di « casa di cura » privata, abbandonata dai pubblici poteri e affidata alla gestione di ordini religiosi (nel caso le « Ancelle della carità »).

Chiede risposta scritta.

Con i migliori saluti.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Fronza :

Egregio Consigliere,

in relazione alla Sua interrogazione n. 385 dell'8 settembre c.a., relativa alla Casa di cura « Città di Levico », debbo anzitutto informarla che nella presente risposta devo limitarmi a quegli elementi che avendo riferimento alla natura giuridica dell'istituzione rientrano nelle competenze regionali (ordinamento degli enti ospedalieri), mentre per quanto riguarda le prospettive programmatiche dell'istituzione stessa La prego di rivolgersi alla Provincia autonoma di Trento la quale con l'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, è divenuta titolare della competenza in materia di assistenza ospedaliera e nel quadro di detta competenza esercita ora le prerogative concernenti la programmazione ospedaliera.

A Levico fin dal 1954 esisteva un pubblico istituto di cura gestito dal Comune. Nel 1954 il Comune di Levico con contratto d'affitto stipulato il 23 novembre, rep. 1/629, affittava l'edificio dell'ospedale e le attrezzature relative alla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità di Brescia, che è un ente religioso con personalità giuridica riconosciuta.

Con tale atto del Comune di Levico cessava di fatto e di diritto l'esercizio della ge-

stione ospedaliera ed iniziava l'attività di una casa di cura privata ai sensi e per gli effetti delle norme particolari contenute nel T.U. delle leggi sanitarie, allora vigenti.

Dal 1954 ad oggi la natura giuridica dell'istituzione non ha avuto alcuna modificazione.

A Levico quindi esiste da quasi 20 anni una casa di cura privata, sita in un edificio di proprietà del Comune di Levico e gestita su regolare autorizzazione da una congregazione religiosa.

Per questo, allorché si procedette in sede regionale alla classificazione dei pubblici istituti di cura a norma dell'art. 21, ultimo comma, della legge regionale 31-10-1969, n. 10, la Casa di cura « Città di Levico », alla stregua delle altre analoghe istituzioni private esistenti nel territorio regionale, non fu presa in alcuna considerazione.

A conclusione devo informare che, a sensi delle vigenti disposizioni, le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza della Regione e che per gli aspetti amministrativi le funzioni regionali in materia sono delegate alla Giunta provinciale di Trento e di Bolzano (articolo 40 della citata legge regionale n. 10).

Distinti saluti.

Interrogazione n. 386 del cons. Pruner al Presidente della Giunta regionale, riguardante la soppressione degli uffici finanziari di Mezzolombardo e Fiera di Primiero:

Il sottoscritto Consigliere regionale Pruner dott. Enrico chiede di voler interrogare il signor Presidente della Giunta regionale per sapere :

1) se corrisponde al vero la notizia relativa alla proposta, da parte degli organi centrali, della soppressione di alcuni uffici finan-

ziari e giudiziari (Ufficio Imposte, Ufficio del Registro, Ufficio del Catasto, Pretura, ecc.) ministeriali periferici (Mezzolombardo, Fiera di Primiero) mediante trasferimento e loro accentramento conseguente;

2) se la Giunta regionale è stata ufficialmente informata e quale sia il punto di vista della medesima in merito;

3) quali concreti passi la Giunta regionale intenda intraprendere, dato per scontato ed accertato che le popolazioni interessate ed i rispettivi rappresentanti degli Enti locali si stanno dimostrando chiaramente contrari al predetto accentramento;

4) se la Giunta regionale intenda rendersi interprete delle esigenze e della volontà delle popolazioni che verrebbero colpite dall'eventuale provvedimento;

5) se, infine, la Giunta regionale condiziona l'opinione delle popolazioni che si sentono lese da un provvedimento che cancellerebbe istituzioni tradizionali, talvolta secolari, che agevolano le popolazioni riducendo i disagi che comportano gli spostamenti di coloro che si avvalgono dei servizi prestati dai predetti uffici in periferia;

6) se la Giunta regionale non ritiene che l'accentramento costituisca un controsenso e una contraddizione ai principi solennemente sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento democratico rappresentato appunto dal decentramento politico ed anche amministrativo delle istituzioni nel loro insieme;

7) se non ritenga, infine, il paventato provvedimento una indiretta violazione dei principi della nostra Autonomia.

In base al Regolamento interno del Consiglio chiede risposta scritta.

Ossequia e ringrazia.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta;

Egregio Consigliere,

mi riferisco all'interrogazione con la quale la S.V. chiede di essere ragguagliata in ordine alla proposta, emersa in sede ministeriale competente, di sopprimere le sedi periferiche degli uffici finanziari di Mezzolombardo e Fiera di Primiero, mediante trasferimento e conseguente loro accentramento probabilmente a Trento.

A seguito delle segnalazioni fatte pervenire al riguardo dalle Amministrazioni comunali interessate, la Giunta regionale — che non aveva avuto preventive indicazioni di tale volontà — è subito intervenuta presso il Ministero delle finanze al fine di accertare i motivi che avevano portato alla proposta di soppressione e, in tale caso, di fare presente l'opportunità — segnalata dalle Amministrazioni locali — di una revisione della medesima che tenga conto delle reali esigenze delle popolazioni interessate.

Le sollecitazioni seguenti espresse — anche nelle vie brevi — con gli uffici ministeriali, non hanno portato a una risposta ufficiale.

Si sta attualmente operando perché, pur nell'ambito delle esigenze di ridimensionamento degli uffici finanziari dello Stato nel territorio nazionale, che il ministero considera inderogabili in un quadro di migliore efficienza e funzionalità di tale servizio, venga tenuto presente per il Trentino il riferimento alla dimensione comprensoriale come criterio operativo sul quale fare convergere decisioni relative anche alla presenza di uffici dello Stato.

Nell'assicurare il mio ulteriore interessamento in ordine alle problematiche prospettate dalla S.V., porgo i migliori saluti.

Interrogazione n. 387 del cons. Avancini all'assessore per le finanze, sulla soppressione degli uffici finanziari di Mezzolombardo:

Premesso che il Consiglio comunale di Mezzolombardo ed i Sindaci del Distretto si sono fatti interpreti in questi giorni delle giuste preoccupazioni degli amministratori e delle popolazioni interessate per il manifestato proposito di sopprimere gli uffici finanziari locali;

Constatato che tale soppressione comporterebbe un grave danno per il Comune di Mezzolombardo ed un reale disagio per le popolazioni interessate;

Il sottoscritto Consigliere regionale, chiede di interrogare il signor Assessore per le finanze e patrimonio della Regione per conoscere se corrisponde a verità che il Ministero delle finanze intenda sopprimere gli uffici finanziari del capoluogo rotaliano ed in caso affermativo quali iniziative abbia preso od intenda prendere la Giunta regionale per evitare che il provvedimento di cui in premessa venga adottato.

Chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta:

Egregio Consigliere,

rilevo ora, con mio vivo rammarico, di non avere risposto per iscritto alla Sua interrogazione relativa alla soppressione della sede degli uffici finanziari di Mezzolombardo, disposta in sede ministeriale.

Nel chiederLe venia della dimenticanza attribuibile forse alla concomitante presenza della analoga interrogazione del consigliere dott. Pruner, Le comunico ora quanto si è potuto accertare al riguardo.

A seguito delle segnalazioni fatte perve-

nire al riguardo dalle Amministrazioni comunali interessate, la Giunta regionale — che non aveva avuto preventive indicazioni di tale volontà — è subito intervenuta presso il Ministero delle finanze al fine di accertare i motivi che avevano portato alla proposta di soppressione e, in tale caso, di fare presente l'opportunità — segnalata dalle Amministrazioni locali — di una revisione della medesima che tenga conto delle reali esigenze delle popolazioni interessate.

Le sollecitazioni seguenti espresse — anche nelle vie brevi — con gli uffici ministeriali, non hanno portato ad una risposta ufficiale.

Si sta attualmente operando perché, pur nell'ambito delle esigenze di ridimensionamento degli uffici finanziari dello Stato nel territorio nazionale, che il ministero considera inderogabili in un quadro di migliore efficienza e funzionalità di tale servizio, venga tenuto presente per il Trentino il riferimento alla dimensione comprensoriale come criterio operativo sul quale fare convergere decisioni relative anche alla presenza di uffici dello Stato.

Nell'assicurare il mio ulteriore interessamento in ordine alle problematiche prospettate dalla S.V., porgo i migliori saluti.

Interrogazione n. 388 del cons. Betta all'assessore per le finanze, sulla soppressione degli uffici finanziari di Mezzolombardo:

Il sottoscritto Consigliere regionale del P.R.I. rag. Claudio Betta, avendo avuto copia della deliberazione del Consiglio comunale di Mezzolombardo, e di quelle dei Sindaci di Mezzolombardo e del suo hinterland, con le quali si prende posizione contro l'iniziativa di togliere gli uffici finanziari statali da Mezzolombardo per accentrarli probabilmente a Trento,

ritenendo che tale iniziativa sia altamente lesiva degli interessi delle popolazioni interessate e di quelle della borgata rotaliana, oltreché di nessun vantaggio per le finanze statali, chiede di interrogare il competente Assessore per conoscere se sia intenzione della Regione intervenire con decisione presso le competenti Autorità, al fine di ottenere un ripensamento ed annullamento di tale decisione lesiva degli interessi di un notevole numero di cittadini contribuenti.

Chiede inoltre che la Regione con l'occasione, voglia farsi parte diligente al fine di ottenere l'assicurazione che anche in futuro non vengano presi provvedimenti anche per altre zone, che risultino di danno alle popolazioni periferiche delle nostre vallate.

Ringrazia e chiede cortesemente risposta scritta.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta:

Egregio Consigliere,

rilevo ora, con mio vivo rammarico, di non avere risposto per iscritto alla Sua interrogazione relativa alla soppressione della sede degli uffici finanziari di Mezzolombardo, disposta in sede ministeriale.

Nel chiederLe venia della dimenticanza attribuibile forse alla concomitante presenza dell'analogo interrogazione del Consigliere dottor Pruner, Le comunico ora quanto si è potuto accertare al riguardo.

A seguito delle segnalazioni fatte pervenire al riguardo dalle Amministrazioni comunali interessate, la Giunta regionale — che non aveva avuto preventive indicazioni di tale volontà — è subito intervenuta presso il Ministero delle finanze al fine di accertare i motivi che avevano portato alla proposta di sop-

pressione e, in tale caso, di fare presente l'opportunità — segnalata dalle Amministrazioni locali — di una revisione della medesima che tenga conto delle reali esigenze delle popolazioni interessate.

Le sollecitazioni seguenti espresse — anche nelle vie brevi — con gli uffici ministeriali, non hanno portato ad una risposta ufficiale.

Si sta attualmente operando perché, pur nell'ambito delle esigenze di ridimensionamento degli uffici finanziari dello Stato nel territorio nazionale, che il Ministero considera inderogabili in un quadro di migliore efficienza e funzionalità di tale servizio, venga tenuto presente per il Trentino il riferimento alla dimensione comprensoriale come criterio operativo sul quale fare convergere decisioni relative anche alla presenza di uffici dello Stato.

Nell'assicurare il mio ulteriore interessamento in ordine alle problematiche prospettate dalla S. V., porgo i migliori saluti.

Interpellanza n. 389 della cons. Piccoli all'assessore per il Libro fondiario, sui rapporti tra gli uffici regionali del Libro fondiario e gli uffici statali del Catasto fondiario:

E' noto che nella nostra Regione, il sistema di pubblicità dei diritti reali immobiliari è rappresentato dall'Istituto del Libro Fondiario.

Questi, nato e potenziato nella passata Amministrazione austro-ungarica, venne assunto per le nuove Province con i Regi Decreti 4 novembre 1928, n. 2325, e 28 marzo 1929, n. 499.

Il sistema tavolare, altamente qualificato nei principi informativi dell'iscrizione e della pubblica fede, rimane nella funzionalità ed efficienza condizionato dalla precisione di tenuta e di aggiornamento. Al riguardo necessita avere presente che tutto il sistema poggia su un requisito tecnico, se così si vuole chiama-

re, consistente nella rappresentazione di tutti i beni immobili, che sono ordinati, numericamente e progressivamente, oltreché in funzione alle distinte proprietà, secondo categorie, culture, e loro variazioni cronologiche.

Complesso di operazioni, questo, che viene svolto essenzialmente dal catasto fondiario.

E' cosa quindi di tutta evidenza che se non si verifica un continuo aggiornamento presso il libro tavolare, relativamente alle variazioni che avvengono presso il catasto e, viceversa; se, in altre parole, non si verifica una continua concordanza tra i due istituti la funzione e l'importanza di questi ultimi risulta sminuita se non addirittura frustrata nella sua portata pratica.

Necessita a questo punto precisare che, nella passata Amministrazione austro-ungarica, i due istituti, pur dipendendo da Ministeri diversi, in base ad una precisa ordinanza operavano in stretta collaborazione per quanto concerneva la concordanza tra l'operato degli stessi.

Infatti, nel Bollettino delle Leggi Imperiali, troviamo la legge 23 maggio 1883, n. 83, che al paragrafo 11, recita testualmente:

« Il catasto dell'imposta fondiaria da un lato ed i libri ferroviari, i libri montanistici ed i libri fondiari (le tavole provinciali) eseguiti in base agli operati della regolazione dell'imposta fondiaria d'altro lato devono tenersi sempre in perfetta concordanza. A tal uopo i cambiamenti avvenuti relativamente al corpo del libro fondiario, all'indicazione dei singoli enti e del loro disegno sulla mappa devono eseguirsi tanto nel catasto come pure nel libro fondiario . . . ».

Che rimanga tuttora valido il principio legislativo della concordanza catasto-tavolare lo afferma il già citato Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, che al titolo primo espressamen-

te assume, nella legislazione italiana, la legge istitutiva ed operativa del libro fondiario.

Infatti, questo decreto all'art. 1 afferma tra il resto: « sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari . . . ».

Si arguisce, da quanto sopra citato, che l'aggiornamento tavolare-catasto è tuttora giuridicamente previsto e, di conseguenza, obbligatorio.

Nella realtà pratica, invece, tale obbligo di concordanza è ostacolato da fattori di vario genere.

La lacuna non è certo imputabile al personale dei due istituti, la cui buona volontà ha permesso fino ad oggi, seppure con qualche ritardo, di effettuare un certo aggiornamento.

D'altra parte, occorre tener presente che il personale dipendente dal catasto è estremamente limitato nel numero e, se poi si considera il ritmo sempre crescente che sta assumendo il mercato immobiliare, appare chiara l'impossibilità di un continuo aggiornamento tra i due istituti.

Ciò premesso, la sottoscritta interpella l'Assessore competente per conoscere:

1) se sono allo studio o, comunque quali azioni si intendono promuovere, ed entro quali termini, al fine di attuare una perfetta concordanza tra le mappe catastali e le mappe tavolari, in modo che il libro fondiario possa rispondere alle necessità per le quali è sorto, specie nella nostra Regione, ove il problema è particolarmente sentito soprattutto in relazione alla notevole polverizzazione della proprietà fondiaria;

2) se non si ritenga opportuno estendere la predetta concordanza anche con il catasto edilizio urbano, la cui attuazione è avvenuta solo recentemente, cosa questa che completerebbe,

in modo veramente organico, l'invidiabile sistema di pubblicità da noi esistente;

3) *se è allo studio della Commissione per le norme di attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, la possibilità del passaggio alla Regione degli uffici del catasto fondiario o quanto meno di parte delle loro competenze, passaggio che faciliterebbe la soluzione di notevoli problemi in ordine soprattutto al rinnovamento ed ammodernamento dei due Istituti.*

In base al Regolamento, si richiede risposta scritta.

Distinti saluti.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Paolazzi:

Mi riferisco all'interrogazione, in oggetto indicata, con la quale la S.V., nel prospettare alcuni interessanti problemi relativi ai rapporti tra il servizio regionale del Libro fondiario e gli uffici statali del Catasto fondiario, chiede di conoscere gli intendimenti della Giunta regionale anche a riguardo dell'eventuale passaggio alle dipendenze della Regione di detti uffici.

Tenendo presente quanto la S.V. esprime nell'interrogazione in riferimento, si può anzitutto senz'altro affermare che, da un punto di vista generale, i rapporti tra uffici del Catasto fondiario ed uffici del Libro fondiario sono costruttivi. Anche nel campo dei ripristini del Libro fondiario — che sono stati numerosi in questi ultimi anni — gli uffici del Catasto si sono sempre prestati per il rifacimento delle mappe ed hanno sempre messo a disposizione i tecnici dipendenti per i successivi lavori.

La collaborazione in atto ha permesso di sanare situazioni precedenti poco chiare e divergenze sorte prima del passaggio alla Regione degli uffici tavolari.

Rispondendo — in particolare — a quanto richiesto nel primo punto dell'interrogazione si può dire che la concordanza tra Catasto e Libro fondiario avviene con la trasmissione al Catasto dei decreti tavolari, la cui per trattazione viene fatta ad opera dei funzionari di quell'ufficio; da parte di quest'ultimo vengono inviati agli Uffici tavolari i fogli di notifica assunti secondo le norme sul Catasto, in base ai quali vengono riportate nel Libro fondiario le situazioni tecniche rilevate dal Catasto.

Le mappe tavolari un tempo erano aggiornate dal Catasto; poiché ciò non è più possibile, gli uffici tavolari richiedono direttamente al Catasto nuove copie delle mappe aggiornate.

Pertanto più che di perfetta concordanza fra le mappe catastali e tavolari si dovrebbe parlare di concordanza tra la mappa catastale e il Libro fondiario. Da parte degli uffici regionali si opera secondo le disposizioni in materia; da parte del Catasto vi sono degli incombenti tecnici che non sempre si conciliano con le norme tavolari.

Poiché alla Regione appartiene solo una competenza legislativa per l'impianto e la tenuta del libro fondiario, non è possibile intervenire nell'organizzazione del Catasto, anche se da parte della Regione si sono più volte auspicati un coordinamento ed un aggiornamento delle disposizioni, specie se di carattere generale.

Recentemente la Commissione regionale di studio per la modifica e l'aggiornamento della legge tavolare (R.D. 28 marzo 1929 n. 499) — nominata dalla Giunta regionale — ha proposto l'inserimento di un articolo, perché si provveda ad emanare queste disposizioni comuni.

In seguito alla notizia dell'approvazione di un decreto delegato per « il perfezionamento e la revisione del sistema catastale » (il n. 17 approvato dal Consiglio dei Ministri nella se-

duta del 17 ottobre scorso) la Regione è intervenuta presso il Ministro delle Finanze, sen. Valsecchi ed ha interessato i parlamentari della Regione, perché si tenga conto dello speciale sistema catastale vigente nelle nuove province.

A riguardo di quanto affermato dalla S.V. nel punto 2) dell'interrogazione, sarebbe auspicabile una concordanza di procedura anche tra Catasto edilizio urbano e tavolare: il T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, nonché la legge sulle semplificazioni in materia catastale 1 ottobre 1959 n. 679 non considerano l'esistenza del Libro fondiario ai fini di un collegamento. Nella norma proposta dalla Commissione di studio sopra citata si menziona anche il coordinamento fra i due Istituti; la Regione non ha nemmeno in questo campo competenza statutaria e perciò quanto si può fare è di provocare un intervento legislativo dello Stato.

In relazione al suggerimento della S.V. per un trasferimento — in sede di norme di attuazione dello Statuto — degli uffici catastali alle dipendenze della Regione si ritiene che la commissione paritetica per le norme di attuazione non possa occuparsi del passaggio degli uffici del Catasto o di parte delle loro funzioni alla Regione perché la materia esula dalla competenza regionale in materia di « impianto e tenuta dei libri fondiari » di cui all'art. 4 n. 7 dello Statuto d'autonomia. Di conseguenza la normativa di attuazione non avrebbe modo di entrare a disciplinare un settore sottratto alla competenza della Regione.

Ringraziando la S.V. per i problemi segnalati che verranno adeguatamente considerati dalla Giunta regionale, porgo i migliori saluti.

Interrogazione n. 390 del cons. Mayr al Presidente della Giunta regionale, sull'avvicendamento dei titolari della direzione generale dei servizi forestali:

Nell'autunno 1970 il direttore generale dei servizi forestali dell'amministrazione regionale è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Da allora l'ufficio di direttore generale di suddetto servizio è stato assunto da un altro funzionario della Regione, posto anch'egli in stato di quiescenza in data 1 marzo 1971. Fino al 20 settembre 1972 la direzione generale fu affidata ad altro funzionario, che lasciò a sua volta il suddetto giorno il servizio, con la qualifica di direttore generale, per ragioni di pensionamento. Dal 21 settembre 1972 il posto di direttore generale dei servizi forestali dell'amministrazione regionale è stato ricoperto, per la terza volta nel corso di due anni, da un funzionario, il quale prevedibilmente fra breve verrà pure collocato a riposo.

Ciò premesso, s'interroga il signor Presidente della Giunta regionale per sapere:

1) quale fu la precisa anzianità di servizio dei singoli funzionari;

2) se, ed in caso affermativo secondo quali criteri o motivi, si sia resa necessaria una così frequente assegnazione dell'ufficio della direzione generale del precitato servizio regionale e come s'intenda motivare la stessa in relazione al vigente ordinamento del personale;

3) se infine corrisponde ai fatti che il 10 dicembre 1972 l'attuale direttore generale verrebbe posto in stato di quiescenza, per cui a ricoprire l'ufficio vacante s'intenderebbe chiamare un altro funzionario della Regione, che riveste attualmente la qualifica di direttore generale.

A sensi del vigente regolamento interno si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta:

Illustre Consigliere,

rispondo alle richieste di informazioni e di chiarimenti da Lei postemi con l'interrogazione n. 390, di data 7 novembre 1972, pervenutami il 14 novembre scorso, a riguardo di alcuni avvicendamenti avvenuti nel periodo 1970-1972 nella qualifica di direttore generale dei servizi forestali.

Al riguardo Le preciso, anzitutto, i limiti temporali entro i quali detti avvicendamenti sono avvenuti.

La richiesta del dott. Dagoberto Giugliarelli Mordivoglia, avanzata nei primi mesi dell'anno 1970, di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, veniva accettata il 10 ottobre dell'anno stesso da parte della Giunta regionale, nella considerazione anche del fatto che il dott. Giugliarelli — a quella data — aveva raggiunto 53 anni complessivi di servizio, **agli effetti pensionistici.**

Di conseguenza, la Giunta regionale provvedeva a chiamare alla direzione generale dei servizi forestali, l'ispettore generale forestale più anziano in grado e cioè il dott. Achille Armellini, il quale — dopo oltre 30 anni di dipendenza dallo Stato e dalla Regione chiedeva di essere collocato a riposo il 1.3.1971, anche al fine di poter godere dei benefici disposti per gli ex combattenti previsti dalla legislazione statale.

La Giunta regionale deliberava quindi di chiamare all'incarico il dott. Augusto Ferrari, sempre procedendo nel senso di utilizzare l'esperienza richiesta dall'ispettore generale forestale di grado più anziano. Tale incarico veniva ricoperto fino alla data del 20.11.1972, data nella quale chiedeva di ottenere il collocamento a riposo avendo raggiunto 44 anni di servizio. Conseguentemente la qualifica di direttore generale dei servizi forestali veniva conferita dalla Giunta regionale al dott. Riccardo Vidi, il qua-

le, fino a quel momento, aveva ricoperto l'incarico di capo del Ripartimento forestale di Trento e che ha raggiunto l'anzianità di 38 anni di servizio. E' chiaro che anche detto funzionario potrebbe manifestare l'interesse ad essere collocato a riposo, al fine di conseguire i benefici congiunti previsti dalle precitate disposizioni agli ex combattenti, e quelli derivanti in sede regionale per favorire l'esodo dei dipendenti.

La Giunta regionale, pur tenendo conto delle esigenze di servizio, deve anche riferirsi agli intendimenti di volontà dei propri dipendenti, in favore dei quali le recenti norme emanate consentono l'agevolato collocamento a riposo.

Una richiesta in tale senso non è pervenuta e non è quindi fondata l'affermazione che avvicendamenti a livello di direzione generale dei servizi forestali siano previsti per il 10 dicembre.

Con i migliori saluti.

E' stato chiesto dal Presidente della Giunta di sospendere per il momento la trattazione delle interrogazioni e di trattare il rendiconto generale, in quanto ci sono diversi consiglieri che devono partire per Roma, per la Commissione dei 12. Per l'approvazione del rendiconto occorre la presenza qualificata dei consiglieri. Nessuno ha qualcosa in contrario? Il Consiglio è d'accordo. Poi riprenderemo nuovamente le interrogazioni.

Passiamo pertanto al punto 11) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 183:*

« Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1971 ».

La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, chiedo che la relazione sia data per letta.

PRESIDENTE: E' stata fatta la richiesta di dare per letta la relazione.

Se nessuno ha qualcosa in contrario, do la parola al Presidente della Commissione, per la lettura della relazione della III Commissione legislativa finanze e patrimonio.

SALVADORI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi prende la parola in discussione generale? La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, volevo chiedere una delucidazione al Presidente della Giunta. Prima di tutto leggo qua nella relazione della Corte dei conti, oltre ai soliti rilievi — diciamo soliti perché sono quelli dell'aumento dei residui passivi — un qualcosa di diverso, che riguarda la situazione attuale, la situazione di transizione fra vecchio Statuto di autonomia e nuovo Statuto di autonomia. Infatti leggo a pag. 17: « Unica a tal punto di vista a meritare di essere espressa è una considerazione della necessità che ai diversi livelli legislativi ed amministrativi non si tardi ad adeguare alla nuova fisionomia istituzionale e funzionale della Regione l'assetto organizzativo ecc. ». Questo naturalmente si riferisce al nuovo Statuto di autonomia e al passaggio delle competenze dalla Regione alle due Province. Io volevo solo chiedere al signor Presidente se, a seguito di questa raccomandazione da parte del-

la Corte dei conti, è stato previsto un qualcosa di nuovo o di speciale, a titolo transitorio, naturalmente finché sarà attuato completamente lo Statuto o se invece tutto procede così, come era previsto che procedesse per la attuazione. Ecco, solo questo io volevo chiedere. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Il tema che pone il cons. Sembenotti è indubbiamente interessante e attuale. Però credo che potrebbe trovare utilmente collocazione una informazione ed eventualmente un dibattito su questa materia in sede di discussione del bilancio preventivo, che ormai è stato approvato in Commissione e del quale è prossima la discussione in quest'aula. Comunque posso per ora informarlo in questo senso: secondo gli accordi presi a livello dei tre enti — Regione e Province autonome — abbiamo determinato una situazione provvisoria, interlocutoria, nella organizzazione burocratica, e quindi l'abbiamo espressa questa posizione in una messa in disponibilità a favore delle Province, del personale regionale che finora attendeva a compiti e ad attività connesse con le ex competenze regionali, competenze che appunto ora sono diventate provinciali, in attesa che, in ossequio al dettato dello Statuto, si proceda al trasferimento di tale personale nei ruoli provinciali. Peraltro è chiaro che questo può avvenire solo nel momento in cui le Province hanno predisposto loro piante organiche, e di riflesso la Regione la propria definitiva, cosicché in quel momento sarà possibile realizzare compiutamente un disegno di trasferimento non solo delle competenze ma anche degli uffici e del personale connesso e an-

nesso. Per ora la situazione è tale che sicuramente adempiamo — ma l'avremmo fatto lo stesso — al Consiglio della Corte dei conti. Dico incidentalmente che è una delle poche osservazioni che la Corte dei conti a sezioni riunite ha fatto sul nostro rendiconto '71, e questo indubbiamente ci fa piacere. Ma, indipendentemente da questo, già ora le cose procedono in senso convenuto, concordato, così che con il 1° gennaio di quest'anno ci si muove operativamente nel senso che poco fa ho detto. Quindi adempiendo a un dovere di funzionalità che era nostro dovere garantire.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede più la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti (allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) del Presidente della Giunta regionale n. 739 del 7 luglio 1971, n. 1074 del 21 settembre 1971, n. 1279 del 12 novembre 1971, n. 1451 del 14 dicembre 1971 e n. 1579 del 30 dicembre 1971 con i quali sono stati effettuati prelevamenti di Lire 11.200.000, Lire 3.800.000, Lire 16.000.000, Lire 5.000.000 e Lire 1.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971 e ne sono state disposte le assegnazioni ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 2

Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1971 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio:

<i>in</i>	L. 49.209.154.267
<i>delle quali furono riscosse</i>	L. 34.499.646.943
<i>e rimasero da riscuotere</i>	<u>L. 14.709.507.324</u>

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Art. 3

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione, accertate nell'eser-

cizio finanziario 1971 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio:

<i>in</i>	L. 49.759.247.234
<i>delle quali furono pagate</i>	<u>L. 27.260.113.710</u>
<i>e rimasero da pagare</i>	<u><u>L. 22.499.133.524</u></u>

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1971 rimane così stabilito:

<i>Entrate tributarie ed extratributarie</i>	L. 43.389.185.324
<i>Spese correnti</i>	<u>L. 20.402.101.822</u>
<i>Differenza</i>	<u><u>L. 22.987.083.502</u></u>
<i>Entrate complessive</i>	L. 49.209.154.267
<i>Spese complessive</i>	<u>L. 49.759.247.234</u>
<i>Disavanzo di competenza</i>	<u><u>L. 550.092.967</u></u>

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 5

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1970 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in

<i>delle quali furono riscosse</i>	<u>L. 11.354.186.532</u>
<i>e rimasero da riscuotere</i>	<u><u>L. 11.106.037.126</u></u>
	<u><u>L. 248.149.406</u></u>

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 6

<i>Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1970 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in</i>	L. 42.119.614.855
<i>delle quali furono pagate</i>	<u>L. 17.400.345.082</u>
<i>e rimasero da pagare</i>	<u><u>L. 24.719.269.773</u></u>

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 7

<i>I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:</i>	
<i>Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1971 (art. 2)</i>	L. 14.709.507.324
<i>Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)</i>	<u>L. 248.149.406</u>
<i>Residui attivi al 31 dicembre 1971</i>	<u><u>L. 14.957.656.730</u></u>

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 8

<i>I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:</i>	
<i>Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1971 (art. 3)</i>	L. 22.499.133.524
<i>Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)</i>	<u>L. 24.719.269.773</u>
<i>Residui passivi al 31 dicembre 1971</i>	<u><u>L. 47.218.403.297</u></u>

Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 9

E' accertato nella somma di Lire 1.128.690.049 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1971 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

<i>Avanzo finanziario al 1° gennaio 1971</i>		L. 1.200.254.867
<i>Entrate dell'esercizio finanziario 1971</i>		L. 49.209.154.267
<i>Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1970 e precedenti, cioè</i>		
<i>accertati</i>		
<i>al 1° gennaio 1971</i>	L. 42.603.930.131	
<i>al 31 dicembre 1971</i>	<u>L. 42.119.614.855</u>	<u>L. 484.315.276</u>
		<u><u>L. 50.893.724.410</u></u>

PASSIVITA'

<i>Spese dell'esercizio finanziario 1971</i>		L. 49.759.247.234
<i>Diminuzione dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1970 e precedenti, cioè:</i>		
<i>accertati</i>		
<i>al 1° gennaio 1971</i>	L. 11.359.973.659	
<i>al 31 dicembre 1971</i>	<u>L. 11.354.186.532</u>	<u>L. 5.787.127</u>
		L. 49.765.034.361
 <i>Avanzo finanziario al 31 dicembre 1971</i>		 <u>L. 1.128.690.049</u>
		<u><u>L. 50.893.724.410</u></u>

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza, con 1 voto contrario e 4 astenuti.

Art. 10

Le entrate correnti del bilancio della Cassa regionale antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1971 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione, in

	L. 363.872.962
<i>delle quali furono riscosse</i>	L. 363.872.962
	<hr/>
<i>e rimasero da riscuotere</i>	L. —
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 11

Le spese del bilancio della Cassa predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1971 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

	L. 362.962.077
<i>delle quali furono pagate</i>	L. 357.447.167
	<hr/>
<i>e rimasero da pagare</i>	L. 5.514.910
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza, con 1 voto contrario e 4 astenuti.

Art. 12

Le entrate del bilancio della Cassa medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1970, restano determinate in

	L. —
<i>delle quali furono riscosse</i>	L. —
	<hr/>
<i>e rimasero da riscuotere</i>	L. —
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 13

<i>Le spese di bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1970, restano determinate in</i>	L.	1.496.125
<i>delle quali furono pagate</i>	L.	1.496.125
<i>e rimasero da pagare</i>	L.	—

Metto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 14

<i>I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 sono stabiliti nelle seguenti somme:</i>		
<i>Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1971 (art. 10)</i>	L.	—
<i>Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)</i>	L.	—
<i>Residui attivi al 31 dicembre 1971</i>	L.	—

Metto in votazione l'art. 14: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 15

<i>I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1971 sono stabiliti nelle seguenti somme:</i>		
<i>Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1971 (art. 11)</i>	L.	5.514.910
<i>Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)</i>	L.	—
<i>Residui passivi al 31 dicembre 1971</i>	L.	5.514.910

Metto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 16

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi, alla fine dell'esercizio 1971, risulta come appresso:

ATTIVITA'

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1971	L.	14.863.215	
Entrate dell'esercizio 1971	L.	363.872.962	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1970 e precedenti, cioè:			
<i>accertati</i>			
al 1° gennaio 1971	L.	1.513.505	
al 31 dicembre 1971	L.	1.496.125	L. 17.380
			<u> </u>
			<u>L. 378.753.557</u>

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio 1971	L.	362.962.077	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1970 e precedenti, cioè:			
<i>accertati</i>			
al 1° gennaio 1971	L.	—	
al 31 dicembre 1971	L.	—	L. —
			<u> </u>
			L. 362.962.077
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1971	L.	15.791.480	
			<u> </u>
			<u>L. 378.753.557</u>

Metto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego allora di distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:

Votanti 22 - maggioranza richiesta 14.

15 sì

5 no

2 schede bianche;

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

Votanti 21 - maggioranza richiesta 13.

17 sì

3 schede bianche

1 scheda nulla.

La legge è approvata.

A questo punto, signori consiglieri, è stata fatta la richiesta che si passi ai prossimi punti dell'ordine del giorno, in quanto si teme che andando avanti con le interrogazioni l'aula si sfofistica e poi non si raggiunga più la maggioranza richiesta.

Se nessuno ha qualcosa in contrario, io direi di anticipare questi punti dell'ordine del giorno.

Passiamo pertanto al *punto 12)* dell'ordine del giorno:

Dimissioni del dott. Karl Vaja da Assessore regionale effettivo.

E' giunta il giorno 1 febbraio la seguente lettera:

Herrn
Dr. Robert von Fioreschy
Präsident des Regionalrates
BOZEN

Nachdem ich vom Landtag zum Landes-assessor gewählt wurde, möchte ich hiemit meinen Rücktritt als Regionalassessor einreichen und den Regionalrat ersuchen, denselben anzunehmen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei meinen Kollegen des Regionalausschusses für die kollegiale und korrekte Zusammenarbeit bedanken.

Dr. Karl Vaja

Ill.mo Signor
dr. Robert von Fioreschy
Presidente del Consiglio regionale
BOLZANO
e p.c. Ill.mo Signor
dr. Giorgio Grigolli
Presidente della Giunta regionale
TRENTO

In seguito alla mia nomina ad Assessore Provinciale desidero con la presente dare le mie dimissioni dall'incarico di Assessore Regionale, pregando l'alto consesso consiliare di accettarle.

All'occasione desidero esprimere ai Sigg. Colleghi della Giunta regionale la mia profonda gratitudine per la loro sempre fattiva e corretta collaborazione.

Distintamente.

Dr. Karl Vaja

La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
Anche se si devono considerare queste dimissioni materialmente irrevocabili, credo che sia doveroso, ma gradito al tempo stesso, dire una

parola di ringraziamento particolare al collega Vaja, che lascia appunto l'esecutivo regionale. Io devo sottolineare come si sia proceduto, unitamente a lui e ai colleghi suoi di lingua tedesca, in una attività costruttiva, nella quale si è sempre cercato, anche nei momenti difficili o su problemi ardui, di trovare punti di intesa, cosicché possiamo dire nei suoi confronti e dei suoi colleghi, che generalmente le cose procedono in stile di costruttività. Questo l'attribuisco in buona parte anche ripeto al collega Vaja che ora ci lascia, al quale faccio l'augurio, a nome della Giunta regionale, che nel nuovo settore possa ulteriormente e bene operare a vantaggio delle popolazioni della provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

Prego di distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 41.

31 sì

5 no

5 schede bianche.

Le dimissioni sono accettate.

Passiamo ora al *punto 13*) dell'ordine del giorno:

Elezione di un Assessore regionale effettivo del gruppo linguistico tedesco.

La parola al cons. Magnago.

MAGNAGO (S.V.P.): Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei schlägt für das Amt eines effektiven Assessors im Regionalaussschuß den Landtagsabgeordneten Sepp Mayr vor!

(Il gruppo consiliare della S.V.P. propone per l'ufficio dell'assessore effettivo in seno alla Giunta regionale il Consigliere provinciale Sepp Mayr!).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Non è che io abbia da fare altre proposte, signor Presidente, ma penso che si possa prendere la parola su questo argomento perché è all'ordine del giorno, e quindi penso che nessuno si sorprenda se io faccio alcune valutazioni, di carattere politico, naturalmente, su un argomento che mi sembra pure molto importante, perché in questi ultimi mesi abbiamo assistito a sostituzioni, a spostamenti molto frequenti, nonostante che siamo ormai alla fine della legislatura, e io mi auguro che questo sia anche l'ultimo, perché la sostituzione di un assessore non è che rappresenti un fatto interno, un fatto personale tra la D.C. e la S.V.P., ma ritengo che sia un fatto che interessi tutto il Consiglio, e soprattutto un fatto che interessi tutte le nostre popolazioni, in quanto la Giunta regionale è l'esecutivo di questo Consiglio e quindi l'esecutivo delle popolazioni del Trentino - Alto Adige. Ora io non ho niente in contrario, non ho proposte alternative da fare, non ho niente in contrario sul nominativo del collega Mayr, perché in questi anni tutti noi abbiamo avuto occasione di conoscerlo, abbiamo avuto occasione di vedere il suo entusiasmo, le sue iniziative e abbiamo anche osservato le sue prese di posizione, che non

sempre ci sono sembrate così obiettive. Abbiamo ascoltato le sue numerosissime interrogazioni, e sarà un peccato che adesso, entrando nella Giunta regionale, non potrà più presentarne così tante, perché, pur facendo parte della maggioranza, lui ne ha presentate lo stesso moltissime, non ha ritenuto opportuno interrogare i suoi colleghi di Giunta per conoscere alcune cose o per criticarne altre, ma le ha presentate qui pubblicamente, e io gliene do atto, è un suo diritto, e ci ha fatto piacere indubbiamente che queste interrogazioni siano state fatte. Adesso forse, purtroppo, le cose non saranno così, ma non è detto che un assessore non abbia il diritto di presentare interrogazioni; può darsi che assisteremo anche a cose di questo tipo.

Ma io mi permetto di osservare una cosa: il collega Mayr va ora a Trento. A Trento ha sede ufficiale, legale, la Giunta regionale, la quale amministra la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige. Io mi permetterei di ricordare al collega Mayr che la popolazione trentina appartiene al gruppo etnico italiano, e ha frequenti contatti con la Regione, più di quanto si creda, perché la nostra popolazione crede ancora nella Regione, anche se è stata quasi completamente svuotata delle sue competenze — i suoi colleghi di lingua tedesca glielo potranno confermare — la nostra gente ha ancora fiducia nella Regione, che possa sviluppare una sua azione politica ed economica valida per le nostre popolazioni. Lei avrà da fare con gente impegnata, con gente seria; tenga conto di questo e cerchi, se le è possibile, di lasciare da parte certi atteggiamenti, non certo amichevoli, nei confronti dei trentini e degli italiani in genere. Io mi auguro, collega Mayr, che nel nuovo incarico, lei riesca a vedere le cose da un'angolazione diversa, che riesca a riscuotere stima e fiducia.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io non ho nulla da eccepire sulla proposta fatta dalla S.V.P. la quale ha puntato sul cons. Mayr, solo che debbo sinceramente, visto che questo argomento è stato introdotto e che è un argomento nuovo, debbo sinceramente esprimere il mio stupore, per il fatto che il cons. Mayr è nuovo di zecca alla Giunta; la S.V.P. ha un assessore supplente nella Giunta regionale. Mi domando come mai non si promuova, non si voglia promuovere l'assessore supplente della Giunta regionale al posto di assessore effettivo e si preferisca invece sostituire l'assessore dimissionario con un assessore del tutto nuovo. Quindi, senza fare nessuna riserva sulla persona dell'assessore Mayr, io dichiaro che per conto mio voterò per l'assessore Dejaco, perché lo ritengo più, diciamo pure la parola, meritevole di occupare il posto lasciato vacante dall'assessore Vaja, che non un nuovo venuto, uno nuovo di zecca, anche per l'esperienza che lui ha; infatti da tempo occupa quel posto e quindi penso che, da un certo punto di vista, possa anche rendere di più di un nuovo arrivato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Se apparentemente la domanda del collega Mitolo può apparire pertinente, io penso che mai domanda come questa è invece impertinente. Perché chiedere le ragioni per cui, al posto dell'assessore Dejaco, che effettivamente, anche per la parte liberale, merita ogni rispetto, sia sul piano umano che

su quello politico, ripeto, anziché al posto dell'assessore Dejacò viene nominato assessore Mayr, questo penso che non occorra, perché tutti possono capire il perché. Un partito come la S.V.P. ha bisogno, come qualsiasi altro partito grosso, ha bisogno di tener conto all'interno dei dosaggi, delle carature, della forza delle correnti, ecc. Effettivamente la forza del collega Mayr, personale e di corrente, certamente è andata aumentando in questi ultimi anni. Per cui io penso che la domanda di Mitolo, certamente non troverà risposta che in queste ragioni, in quelle che ho detto. Per cui, collega Mitolo, non ficchiamo il naso nelle case degli altri e rimaniamo col naso nelle nostre case, perché, ripeto, noi, una risposta dalla S.V.P. in questo caso mai la avremo, e non avremo forse il diritto di averla, perché le ragioni, io penso, stanno proprio in quello che io ho detto.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Avancini, il quale auspicava anche in un raddrizzamento di Mayr, che è rivolto un po' troppo verso nord, non credo che avverrà, anche se in questo caso adesso si volgerà un po' troppo, secondo lui, a sud. Io non so come si troverà Mayr a Trento. Difficilmente però credo che si troverà bene, data la sua mentalità, dato il suo rigorismo. Però di tutta la questione io penso che una cosa sarà importante agli effetti pratici: che l'ufficio traduzioni della Regione non avrà più sulle spalle quella mole di lavoro che ha avuto fino ad oggi. Ma quello che mi preoccupa è che non verrà a mancare lavoro alla Regione, ma questo lavoro, probabilmente, cascherà sull'ufficio traduzioni della Provincia; perché Mayr, passato alla Regione, adesso non potendo più rivolgere interrogazioni alla Giunta regionale, qualche cosa dovrà fare a un certo momento. E che cosa dovrà fare? Farà le interrogazioni alla Provincia. Perciò io

non invidio gli assessori provinciali in questo caso!

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola, prego di distribuire le schede per la votazione segreta. Si vota scrivendo il nome.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Maggioranza richiesta 27.

Votanti 40

Mayr - voti 24

Dejacò - voti 8

Schede bianche 7

Schede nulle 1.

Dobbiamo procedere a una seconda votazione.

Prego di ridistribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Maggioranza richiesta 27

Votanti 40

Mayr - voti 21

Dejacò - voti 11

Schede bianche 7

Schede nulle 1.

La votazione deve essere ripetuta per la terza volta. Pertanto prego di distribuire le schede per la terza votazione.

Prego di essere attenti un momento. L'art. 14 dice: « Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di assessore effettivo o di assessore supplente, si procede alla votazione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire. Esso si svolge fra i candidati

che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età ». Perciò il ballottaggio avviene fra l'assessore Dejacò e il cons. Mayr.

La parola all'assessore Dejacò.

DEJACO (Vize-Assessor für Verkehr, Fürsorge und Wohlfahrt - S.V.P.): Ich möchte nur erklären, weil jetzt laut Geschäftsordnung die dritte Abstimmung erfolgt, daß ich eine Wahl sowieso nicht annehmen würde, da Herr Mayr der offizielle Kandidat unserer Partei ist.

(Essendo ora necessario procedere a sensi del regolamento interno alla terza votazione, desidero dichiarare che non accetterei comunque una mia elezione, essendo il candidato ufficiale del nostro partito il signor Mayr.)

PRESIDENTE: Prego di distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 39
Mayr - voti 25
Dejacò - voti 9
Schede bianche 5.

Con ciò il cons. Mayr è eletto assessore regionale effettivo per il gruppo linguistico tedesco.

Passiamo ora al *punto 14*) dell'ordine del giorno:

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (n. 30/D).

(Leggo la relazione e il testo della delibera).

Apro la discussione su questa deliberazione.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Allora metto in votazione il bilancio di previsione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario (Betta).

A questo punto è stato chiesto di sospendere la seduta, in quanto si devono riunire diversi gruppi politici. Pertanto sospendo la seduta e riconvocherò a domicilio il Consiglio regionale per la prossima seduta, perché non è stato possibile convenire fin d'ora una data precisa, per i diversi impegni che sia la Giunta che i Consigli provinciali hanno.

La seduta è tolta.

(Ore 12,35).